

FESTIVITÀ

Aggiornato al 17 aprile 2023

A) Festività da pagare e accantonare

Festività da retribuire in busta paga e accantonare alla Cassa Edile:

Capodanno		1 GENNAIO
Epifania		6 GENNAIO
Lunedì dell'Angelo (giorno successivo alla Pasqua)	
Anniversario della Liberazione	Festività civile	25 APRILE
Festa dei Lavoratori	Festività civile	1 MAGGIO
Festa della Repubblica	Festività civile	2 GIUGNO
Assunzione di Maria Vergine		15 AGOSTO
Ognissanti		1 NOVEMBRE
Immacolata Concezione		8 DICEMBRE
Santo Natale		25 DICEMBRE
Santo Stefano		26 DICEMBRE
Santo Patrono della località dove ha sede il cantiere	

Il trattamento economico per le festività è pari a 8 ore (proporzionate in caso di part time) computate su:

PAGA BASE + CONTINGENZA + INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE + EDR + eventuali SUPERMINIMI

Le festività vanno pagate e accantonate anche quando cadono di **SABATO** o di **DOMENICA**.

Se la festività cade durante un periodo di **MALATTIA**, va pagata e accantonata la festività e non la malattia.

Se la festività cade durante un periodo di **INFORTUNIO**, la festività va pagata e accantonata solo se cade di domenica. Se cade di sabato non va né pagata né accantonata. Se cade durante la settimana va pagato e accantonato solo l'infornuto e non la festività.

Il trattamento per le festività va corrisposto anche nel caso di sospensione del lavoro (**CIG**), ma limitatamente alle prime 2 settimane (fanno eccezione le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno per cui il trattamento economico va sempre corrisposto).

Invece il trattamento per le festività non va corrisposto nei periodi di **ASPETTATIVA NON RETRIBUITA**.

B) Festività da pagare e non accantonare

Festività da retribuire in busta paga e NON accantonare alla Cassa Edile (non vanno indicate nella denuncia salari):

Festa delle Forze Armate	4 NOVEMBRE
--------------------------	-------------------